



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
(ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XX.XX.2026

REGOLAMENTO COMUNALE PER I RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

SOMMARIO:

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi;

Art. 2 – Destinatari;

TITOLO II – GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 3 - Le associazioni di promozione sociale (APS);

Art. 4 – Le organizzazioni di volontariato (ODV);

Art. 5 - Rapporti con il Comune;

Art. 6 - Impegni del Comune;

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art. 7 – Istituzione;

Art. 8 - Organi della Consulta;

Art. 9 – Assemblea;

Art. 10 - Comitato di Coordinamento;

Art. 11 – Durata;

Art. 12 – Validità delle riunioni;

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di Castenaso, ai sensi della legislazione vigente e del proprio Statuto (titolo V), riconosce il valore sociale e civile dell'associazionismo e del volontariato, sia singolo sia organizzato, come espressione di impegno, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile e intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà.

Considera la loro presenza e il loro radicamento sul territorio risorse fondamentali per conseguire più ampie finalità di interesse generale: civiche, solidaristiche, culturali, come meglio specificate all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Pertanto, l'Amministrazione Comunale intende sostenere la loro attività e favorire la loro partecipazione alla realizzazione delle proprie politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

ART. 2 – DESTINATARI

Il presente regolamento si rivolge agli Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dal D. Lgs. 117/2017, quali le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le associazioni, riconosciute o non riconosciute.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche

- le associazioni di datori di lavoro.

Al volontario singolo si applicano le norme previste dallo specifico Regolamento Comunale.

TITOLO II – GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Si riportano negli articoli successivi, le principali caratteristiche di alcuni Enti del Terzo Settore, più presenti sul territorio comunale, come delineati dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

Per tutto quanto non specificato al suddetto titolo si rimanda a tale decreto.

ART. 3 - LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Le associazioni di promozione sociale sono costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

Se successivamente alla costituzione, il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che dispongono limitazioni economiche, sociali o altre discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

ART. 4 – LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Le organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y del Codice Terzo Settore (Protezione civile) tali norme si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 16 marzo 2017, n. 30.

ART. 5 - RAPPORTI CON IL COMUNE

In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'Amministrazione Comunale promuove la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore in attività o servizi sociali di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione della legge n. 241/1990.

Il Codice del Terzo Settore, agli art. 55, 56, 57 prevede, in particolare, le seguenti modalità:

- la co-programmazione, finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili;
- la co-progettazione, per la definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare i bisogni definiti, eventualmente con la co-programmazione;
- le convenzioni, da sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali.

L'Assemblea della Consulta delle associazioni e del volontariato e il Comitato di coordinamento saranno gli interlocutori privilegiati dell'amministrazione comunale, per le attività di co-programmazione e co-progettazione.

ART. 6 - IMPEGNI DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale sostiene e promuove l'attività degli Enti del Terzo Settore presenti sul proprio territorio, regolarmente iscritti al RUNTS, in varie forme, sulla base di quanto previsto negli specifici regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili.

Tale supporto può realizzarsi principalmente attraverso:

- gestione dei contributi economici per l'attuazione di progetti o iniziative utili alla collettività;
- benefici economici indiretti realizzati tramite agevolazioni e esenzioni tariffarie;
- fornitura di beni materiali e servizi a titolo gratuito;
- uso di immobili comunali sia in uso continuativo che occasionale;
- patrocinii e promozione di eventi e manifestazioni;
- partenariato nella partecipazione a bandi per finanziamenti di altri enti pubblici e privati;

Inoltre, il Comune di Castenaso, qualora disponibile, potrà mettere a disposizione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta spazi destinati alla funzione di sede operativa.

L'Amministrazione comunale cura la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco aggiornato degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS e delle associazioni non ancora iscritte.

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

ART. 7 – ISTITUZIONE

Il Comune di Castenaso istituisce la Consulta Comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Il Comune di Castenaso individua nella Consulta Comunale delle Associazioni e del Volontariato lo strumento idoneo per realizzare attività e obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

Alla Consulta possono aderire tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con sede operativa nel Comune di Castenaso, a seguito di specifica manifestazione di interesse.

Il Comune mette a disposizione della Consulta una sede e il supporto organizzativo di cui ha necessità.

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- coordinamento e armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle Associazioni presenti sul territorio.

ART. 8 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono Organi della Consulta:

- L'Assemblea dei delegati;
- Il Presidente;
- Il Comitato di Coordinamento;

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo decisionale della Consulta. È composta dal presidente di ciascuna associazione o suo delegato.

Il Sindaco, l'Assessore competente o il funzionario delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto. I Consiglieri Comunali e gli assessori partecipano in qualità di uditori.

L'Assemblea elegge, con votazione separata, il Presidente della Consulta e il Comitato di Coordinamento. La votazione avviene con voto segreto.

Non è ammesso più di un voto per ogni partecipante all'Assemblea. Per l'elezione del Presidente della Consulta è necessaria la maggioranza assoluta (metà + uno) dei voti dei componenti presenti.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede, nella medesima seduta, ad una seconda votazione di "ballottaggio" alla quale concorrono i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età. In tutte le altre votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente della Consulta. La convocazione dell'Assemblea può anche essere disposta dal Sindaco o dall'Assessore competente o richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Su invito del Comitato di Coordinamento possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, i presidenti delle Associazioni non iscritte al RUNTS che ne facciano richiesta, esperti esterni alla Consulta ai fini di consultazione, promozione e integrazione dei programmi.

Le comunicazioni di convocazione della Consulta, complete di ordine del giorno della discussione, dovranno essere inviate per lettera o anche tramite mail. Della convocazione verrà data informazione sul sito Internet dell'Ente.

La partecipazione alla Consulta è gratuita: non dà quindi titolo alla corresponsione di gettoni di presenza o a rimborsi spese di qualsivoglia natura.

Gli Organi della Consulta possono rapportarsi a livello intercomunale o provinciale con altri Organismi analoghi al fine di intraprendere collaborazioni fatto salvo l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di Coordinamento dura in carica per l'intero periodo della legislatura, fino al momento della nomina della nuova Consulta che deve avvenire entro l'anno nel quale si è insediato il nuovo Consiglio Comunale, è composto dal Presidente della Consulta e da un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea. Il Presidente individua il Segretario tra i membri del Comitato.

In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti subentra il primo dei non eletti, in carenza provvede l'Assemblea su proposta del Comitato di Coordinamento.

In caso di dimissioni del Presidente l'Assemblea procede ad una nuova elezione con le procedure previste dall'art 9 del presente regolamento.

Il Comitato è l'Organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i terzi. Il Segretario redige i verbali delle sedute e cura atti e documenti da sottoporre alla Consulta, trasmette

all'Amministrazione Comunale (U.O. Servizi Sociali) copia dei verbali per l'invio ai componenti dell'assemblea e per la conservazione.

Al termine di ogni anno il Comitato redigerà sintetica relazione sull'attività svolta, da sottoporre alla Giunta Comunale.

ART. 11 – DURATA

La Consulta e tutte le cariche elettive in seno alla stessa rimangono in carica per l'intero periodo della legislatura, fino al momento della nomina della nuova Consulta che deve avvenire entro l'anno nel quale si è insediato il nuovo Consiglio Comunale.

La norma si applica anche alla Consulta e agli Organi previsti al suo interno già rinnovati nel corso della presente legislatura.

Le cariche che decadono al termine della legislatura possono essere rinnovate per il periodo della nuova legislatura.

Non si possono ripresentare i candidati alla immediata rielezione, se nel corso della legislatura appena terminata fossero stati dichiarati decaduti in seguito a espressa richiesta di almeno 1/3 dei componenti la Consulta.

ART. 12 – VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 degli aventi diritto di voto.

Le sedute sono presiedute dal Presidente della Consulta. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea altro componente del Comitato di Coordinamento.

I pareri della Consulta e del Comitato di Coordinamento sono espressi a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali di tutte le riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.